

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 116/2004,****del 6 agosto 2004,**

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo Spazio economico europeo firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la cooperazione nell'attuazione e nello sviluppo del mercato interno.
- (3) Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1^o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

1. Dopo il paragrafo 5 è inserito il paragrafo seguente:
 - «6. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1^o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:
 - **linea di bilancio 12 01 04 01** “Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa”
 - **linea di bilancio 12 02 01** “Attuazione e sviluppo del mercato interno”.
2. Nei paragrafi 3 e 4 le parole «paragrafo 5» sono sostituite con «paragrafi 5 e 6».

⁽¹⁾ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.